



Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004

PEC: protocollo@pec.comune.osini.nu.it **e-mail:** comune.osini@tiscali.it

Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Ex. Art.54-bis del Decreto Legislativo 165/2001

Ciascun dipendente è tenuto alla massima collaborazione con le strutture competenti dell'Ente in relazione alla **prevenzione della corruzione** ed alla verifica della responsabilità disciplinare derivante dalla violazione delle disposizioni di Legge, contratto, regolamento, Codice di Comportamento e Piano per la Prevenzione della Corruzione.

Da tale dovere di collaborazione discende la possibilità di denuncia di comportamenti illeciti o comunque di fatti e circostanze valutabili nell'ambito penale o disciplinare.

Qualora il dipendente sia a conoscenza di fatti valutabili ai fini predetti, è sua facoltà, a seconda delle circostanze:

- la denuncia diretta all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti;
- la denuncia diretta al proprio superiore gerarchico;
- la denuncia diretta al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER e TUTELA DELL'ANONIMATO

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis la cui norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il dipendente che denuncia l'illecito è tutelato nei modi previsti dalla Legge e, di conseguenza:

- ✓ il suo nominativo non può essere rivelato senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza nell'ambito del procedimento disciplinare non sia indispensabile per la tutela del diritto di difesa dell'incolpato;
- ✓ non può, al di fuori dell'ipotesi di accertata calunnia, diffamazione, mobbing, essere oggetto di sanzioni disciplinari ovvero di azioni discriminatorie, per motivi collegati alla denuncia.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli viene pertanto tutelato l'**anonimato** del segnalante.

I soggetti che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione di illecito e coloro che della segnalazione devono rispettare gli obblighi di riservatezza, salve le comunicazioni che per legge o in base al Piano Nazionale Anticorruzione debbono essere effettuate. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

I dipendenti del Comune e gli altri soggetti che intendono effettuare una segnalazione dovranno inviarla

-per posta elettronica all'indirizzo: segretariocomunale@comune.osini.nu.it

-per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile Prevenzione della Corruzione, Comune di Osini, Piazza Europa n. 1, 08040 Osini (NU).

E' fatto divieto di attuare misure discriminatorie a carico del dipendente che segnala l'illecito; per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione.

Si evidenzia, in ultimo, che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Per ogni altro aspetto relativo all'istituto in questione si rimanda a quanto stabilito da ANAC con Determinazione n.6 del 28/04/2015. 45 14.

LE SEGNALAZIONI AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia svolta nel rispetto della legalità ed al fine di attivare un dialogo diretto e immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, possono essere inviate segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

Le predette segnalazioni potranno essere inviate:

per posta elettronica all'indirizzo: segretariocomunale@comune.osini.nu.it

per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza Segretario Comunale Comune di Osini, Piazza Europa 1, 08040 Osini (NU)